



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Avv. Maria Masi
Presidente del Consiglio nazionale forense

Illustre Presidente,

desidero condividere alcune riflessioni sulle modalità di funzionamento della difesa d'ufficio garantita alle persone straniere sottoposte a una misura di trattenimento amministrativo presso un Centro di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T. U. Imm.).

In base ai riscontri di questo Garante nazionale risulta che in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, per assistere il cittadino straniero durante l'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento sia nominato un difensore d'ufficio e che, in relazione a ogni successiva udienza di proroga della misura restrittiva, venga nominato un diverso difensore d'ufficio.

Tale prassi appare, sotto molteplici profili, sostanzialmente lesiva del diritto di difesa, che dovrebbe essere improntato ai principi di immutabilità del difensore e della continuità della necessaria tutela tecnico-giuridica da assicurare alle persone private della libertà in ogni fase di applicazione della misura restrittiva.

La mancanza di continuità della difesa, infatti, rende la stessa non effettiva e incide pesantemente, non solo sotto il profilo giuridico e procedimentale, ma anche in relazione alla tutela dei diritti della persona trattenuta. Si consideri, per esempio, l'eventualità che nel tempo intercorrente tra un'udienza e l'altra emerga la necessità di assistenza tecnica per far emergere profili di vulnerabilità di natura sanitaria ostativi al trattenimento, suscettibili di riesame al di fuori del calendario di proroghe stabilito dalle norme di legge.

Emergerebbe, così, una disparità tra chi è assistito da un difensore di fiducia e chi, invece, è assistito da un difensore di ufficio, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza, della sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia (in tal senso Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 22 del 19 dicembre 1994).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Si rammenta, altresì, che la possibilità di beneficiare dell'assistenza tecnico-giuridica da parte di ogni persona privata della libertà personale è funzionale al diritto fondamentale di denunciare torture e maltrattamenti.

Inoltre, la nomina di un diverso difensore d'ufficio ad ogni singola udienza, a parere di questa Autorità di garanzia, contrasta con le norme e i principi vigenti nel nostro ordinamento e con l'articolo 97 c.p.p., in base al quale il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo e cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

La sostituzione non può essere giustificata nemmeno considerando ogni singola udienza come procedimento a sé stante. Nel caso di specie il procedimento, infatti, non si esaurisce nell'ambito della singola udienza, ma le varie udienze sono concatenate tra loro, sia da un punto di vista temporale sia sotto il profilo giuridico (l'udienza di proroga del trattenimento, ad esempio, può tenersi e ha senso di esistere solo laddove vi sia una precedente udienza di convalida del trattenimento stesso; oppure basti pensare al rispetto dei termini: se non viene rispettato il termine di trattenimento convalidato in udienza, il trattenimento stesso deve cessare, con consequenziale inammissibilità della richiesta di proroga intervenuta successivamente allo spirare dei termini).

Anche nell'ambito della detenzione amministrativa, dunque, in mancanza di espressa previsione derogatoria, il difensore d'ufficio deve restare tale per tutte le fasi, quindi non solo per la singola udienza, ma anche per quelle successive.

Infine, preme evidenziare che spesso la persona trattenuta non sia a conoscenza di essere assistita da un difensore d'ufficio e che ha il diritto, in ogni momento, di effettuare una scelta nominando un difensore di fiducia. Su tale aspetto sarebbe opportuno che, nel rispetto degli articoli 27 e 49 del Codice Deontologico Forense, il difensore nominato d'ufficio chiarisca il suo ruolo e informi la persona delle proprie facoltà.

Un ulteriore aspetto problematico riguarda la mancanza di un'apposita lista dei difensori d'ufficio specializzati in diritto dell'immigrazione. Ad oggi, infatti, i difensori nominati d'ufficio in occasione della convalida e della proroga del trattenimento vengono individuati, per espressa previsione degli articoli 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e conformemente a quanto previsto



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

dall'art. 97 c.p.p., tra quelli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

Come noto, il Consiglio Nazionale Forense, con apposita Delibera n. 683 del 28 novembre 2022 "Criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese d'ufficio (ex art. 97 comma 2 c.p.p.)", ha stabilito i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio e le relative liste, tra le quali non è contemplata la materia del diritto all'immigrazione.

Nonostante alcuni Consigli dell'Ordine degli avvocati abbiano provveduto a redigere un apposito Regolamento e una specifica lista dei difensori d'ufficio per i procedimenti ex articolo 14 del Testo Unico sull'Immigrazione, tale prassi virtuosa, nel silenzio del Consiglio Nazionale Forense, risulta purtroppo limitata a una particolare attenzione e alla discrezionalità dei singoli COA, senza una disciplina uniforme che garantisca su tutto il territorio nazionale una difesa tecnica specializzata nella materia.

Le sottopongo queste riflessioni fiducioso che vorrà avviare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire una regolazione della difesa d'ufficio che assicuri a tutte le persone straniere sottoposte a una misura di trattenimento amministrativo un'assistenza tecnica effettiva e qualificata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi occasione di incontro e scambio riterrà opportuna promuovere sul tema, La ringrazio e saluto cordialmente.

Un caro saluto e spero a presto

Mauro Palma